



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area II

Raccordo e collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni elettorali e referendarie

Data del protocollo

A MEZZO P.E.C.

Ai Sigg.ri Sindaci e Commissari
Ai Sigg.ri Segretari Comunali
Ai Sigg.ri Responsabili degli Uffici Elettorali
dei seguenti Comuni della provincia di Palermo:

ALTAVILLA MILICIA
ALTOFONTE
BALESTRATE
BELMONTE MEZZAGNO
BISACQUINO
BLUFI
CACCAMO
CAMPOFELICE DI FITALIA
CAMPOREALE
CASTELBUONO
CASTELLANA SICULA
CEFALU'
CHIUSA SCLAFANI
CIMINNA
FICARAZZI
GANGI
GIARDINELLO
ISNELLO
MEZZOJUSO
PALERMO
PETRALIA SOPRANA
PETRALIA SOTTANA
PIANA DEGLI ALBANESI
PRIZZI
SAN CIPIRELLO
SANTA FLAVIA
TRAPPETO
VALLEDOLMO

Ai Sigg.ri Presidenti della Commissione Elettorale Centrale
e delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali di
(con esclusione della 16^a Sottocommissione di Palermo-Carini)

PALERMO

Ai Sigg.ri Presidenti della Commissione Elettorale Centrale
e delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali di

TERMINI IMERESE (PA)



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area II

Raccordo e collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni elettorali e referendarie

CIRCOLARE N. 9

OGGETTO: Elezioni amministrative del 12 giugno 2022.
Modalità di espressione del voto.

In relazione alle elezioni indicate in oggetto, l'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, con circolare di prot. n. 7410 del 21 aprile 2022, ha ravvisato la necessità di emanare la direttiva, di seguito esposta, in ordine alle modalità di espressione di voto, ai Presidenti degli Uffici di Sezione, affinché gli stessi possano correttamente illustrare agli elettori le diverse modalità ed opzioni di espressione del voto, per l'elezione del Sindaco e/o dei rispettivi Consigli Comunali e, in questa provincia, relativamente al Comune Capoluogo, anche per il Presidente del Consiglio Circoscrizionale ed i Consiglieri Circoscrizionali.

La legge regionale siciliana 5 aprile 2011, n. 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 16 dell'11 aprile 2011 e recante "*Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali*" nonché la legge regionale siciliana 10 aprile 2013, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 18 del 12 aprile 2013 e recante "*Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere*" hanno introdotto alcune sostanziali modifiche al sistema elettorale riguardanti le modalità di espressione del voto per l'elezione del Sindaco, la rappresentanza di genere, l'attribuzione del premio di maggioranza, l'elezione del Consiglio Circoscrizionale e del suo Presidente, la rappresentanza e la doppia preferenza di genere, elementi tutti che hanno inciso, in particolare, sulla manifestazione di voto.

Alcune delle principali disposizioni normative in questione sono rivolte a promuovere direttamente la parità tra generi nell'accesso alle cariche elettive comunali, incidendo sulla materia attribuita alla competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. F), della Costituzione e dell'articolo 3 dello Statuto della Regione Siciliana, e ciò al fine di favorire, in estrema sintesi, sia la presenza nelle liste dei candidati di entrambi i generi, prevedendo, in tal senso, quote massime di presenza dei singoli generi, sia, per la manifestazione di voto, la possibilità di esprimere la doppia preferenza, purché per candidati di genere diverso.

Inoltre, la legge regionale 11 agosto 2016, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 38 del 2 settembre 2016 e recante "*Disposizioni in materia di elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e di cessazione degli organi comunali.*", nell'apportare ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale siciliana 15 settembre 1997, n. 35,



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area II

Raccordo e collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni elettorali e referendarie

- ha inciso sulle disposizioni in materia di elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, del Presidente del Consiglio Circoscrizionale e di cessazione degli Organi comunali;
- ha esteso il sistema maggioritario ai Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
- ha modificato le norme in materia di composizione del Consiglio Comunale;
- ha re-introdotta il meccanismo del c.d. "effetto trascinamento", secondo il quale il voto espresso per la lista si estende al candidato Sindaco ma non viceversa.

Pertanto, nelle modalità di espressione di voto, assumono particolare rilievo il richiamato "effetto trascinamento", la possibilità del voto disgiunto, che rende libero l'elettore di votare separatamente per un candidato Sindaco e per una lista a questo non collegata, nonché la possibilità di esprimere sino ad un massimo di due preferenze per i candidati al Consiglio Comunale, nel rispetto della rappresentanza di genere.

Per le elezioni amministrative relative ai **Sindaci** ed ai **Consiglieri Comunali** viene utilizzata e, quindi, consegnata all'elettore, una scheda elettorale di colore azzurro (Pantone 277 U).

Per le elezioni del **Presidente dei Consigli Circoscrizionali di Palermo** e dei relativi **Consiglieri Circoscrizionali** viene utilizzata e, quindi, consegnata all'elettore, una scheda elettorale di colore rosa (Pantone 196 U).

Si riporta, di seguito, la normativa per la modalità di elezione dei Sindaci e dei Consiglieri Comunali interessati dalla prossima tornata elettorale amministrativa.

Modalità di elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

L'articolo 2 della legge regionale siciliana 15 settembre 1997, n. 35, come modificato dalla legge regionale siciliana 11 agosto 2016, n. 17, dispone:

"3. La scheda per l'elezione del Sindaco è la stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio Comunale.

La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista cui il candidato è collegato.

Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e per la lista ad esso collegata, tracciando un segno contrassegno di tale lista.



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area II

Raccordo e collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni elettorali e referendarie

Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

3-bis. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta.

Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno.

Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza".

Il principio dell'equilibrio dei generi si realizza, quindi, attraverso le disposizioni che prevedono la possibilità di esprimere la doppia preferenza, purché per candidati di genere diverso tra loro appartenenti alla stessa lista. Con tali norme viene sancito l'annullamento della seconda preferenza eventualmente espressa dall'elettore, nel caso in cui le due preferenze si riferiscano entrambe a candidati dello stesso genere.

Modalità di elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (Comune di Palermo)

L'articolo 3 della legge regionale siciliana 15 settembre 1997, n. 35, come modificato dalla legge regionale siciliana 11 agosto 2016, n. 17, dispone:

"3. La scheda per l'elezione del Sindaco è la stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio Comunale.

La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista o delle liste cui il candidato è collegato.

Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo".

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 35/1997, così recita:

"Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta.



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area II

Raccordo e collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni elettorali e referendarie

Ciascun elettore può esprimere, inoltre, sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno.

Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza."

Viene, ancora una volta, evidenziato che l'elettore ha la possibilità di esprimere sino ad un massimo di due voti di preferenza, purché appartenenti a candidati della stessa lista e di genere diverso, in ottemperanza alla riforma varata con la succitata legge che prevede l'introduzione della doppia preferenza di genere, a pena di nullità della seconda qualora di genere uguale alla prima.

L'articolo 38 del Testo Unico delle Leggi per l'elezione dei Consigli Comunali nella regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 20 agosto 1960, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:

"3. L'elettore può manifestare sino ad un massimo di due preferenze esclusivamente per i candidati della lista da lui votata.

Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.

4. Omissis

5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista prescelta, nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima.

In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

6. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due.

L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

7. Sono vietati altri segni o indicazioni.



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area II

Raccordo e collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni elettorali e referendarie

8. Qualora vengano espressi più di due voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.

9. È nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro.

10. È inefficace la preferenza per un candidato compreso in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato.

11. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista e ha scritto la preferenza per un candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato.

12. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista ma ha espresso la propria preferenza per uno dei candidati inclusi in una delle liste ammesse, si intende votata la lista cui appartiene il preferito, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.”.

Con riferimento alla possibilità di esprimere sino ad un massimo di due preferenze, si precisa che, qualora le preferenze espresse per i candidati della stessa lista, anche se di genere diverso ed appartenenti alla medesima lista, siano più di due, vengono ritenuti nulli i voti ai candidati mentre si convalidano i voti per la sola lista.

Per quanto attiene all'espressione del voto, l'elettore, quindi, ha le seguenti possibilità di esprimere le proprie preferenze:

- a) apporre un segno sul simbolo di una lista: in questo caso, il voto espresso varrà in favore della lista ed anche per il candidato Sindaco ad essa collegato (c.d. “effetto trascinamento”);
- b) apporre un segno sul rettangolo contenente il nome del candidato Sindaco ed un segno sul contrassegno di una lista non collegata: in questo caso, il voto espresso varrà in favore del candidato Sindaco ed anche per la lista prescelta dall'elettore;
- c) apporre un segno sul rettangolo contenente il nome del candidato Sindaco ed un segno sul contrassegno di una lista collegata: in questo caso, il voto espresso varrà in favore del candidato Sindaco ed anche per la lista prescelta dall'elettore;



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area II

Raccordo e collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni elettorali e referendarie

d) apporre un segno esclusivamente sul rettangolo contenente il nome del candidato Sindaco: in questo caso, il voto non si estende alla lista o alle liste che lo sostengono.

La preferenza verso una delle liste che concorrono alla competizione può anche essere espressa dall'elettore scrivendo il nome ed il cognome, o solo quest'ultimo, sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno di uno o due candidati al Consiglio Comunale appartenenti alla stessa lista, uno di genere maschile e l'altro di genere femminile (qualora esprima due preferenze), a pena di nullità della seconda preferenza, senza necessità, in questa ipotesi, di tracciare un segno sul simbolo della lista.

Modalità di elezione del Presidente del Consiglio Circoscrizionale e dei Consiglieri Circoscrizionali (Comune di Palermo)

L'articolo 4-bis della legge regionale siciliana 35/1997 dispone:

"1. Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale è eletto a suffragio universale e diretto in un unico turno contestualmente all'elezione del Consiglio.

Omissis...

4. La scheda per l'elezione del Presidente è la stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio di Circoscrizione.

La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti in un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste alle quali il candidato è collegato.

Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente del Consiglio Circoscrizionale e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo."

Per quanto attiene all'elezione dei Consiglieri Circoscrizionali, il successivo articolo 4-ter della summenzionata legge regionale siciliana 35/1997 dispone:

"1. Per l'elezione del Consiglio Circoscrizionale trovano applicazione i commi 1, 2, 4, 5 e 7 dell'articolo 4".



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area II

Raccordo e collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni elettorali e referendarie

Con riferimento alle modalità di voto per quanto attiene l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, l'articolo 28 del decreto legislativo del Presidente della Regione Siciliana 3/1960 prescrive che:

“Il Presidente, gli scrutatori, il Segretario del seggio ed i rappresentanti delle liste dei candidati nonché gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune [il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ha sostituito il certificato elettorale con la tessera elettorale personale permanente] nella Sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra Sezione.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del Presidente, in calce alla lista di Sezione e di essi è presa nota nel verbale”.

Per quanto attiene alle modalità di voto per l'elezione dei Presidenti delle Circoscrizioni e dei relativi Consiglieri Circoscrizionali (Comune di Palermo), si ritiene opportuno precisare che l'articolo 6 della legge regionale siciliana 11 dicembre 1976, n. 84, avente ad oggetto l'elettorato attivo e passivo in materia di Circoscrizioni, dispone, fra l'altro, che *“Sono elettori della Circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle Sezioni comprese nel rispettivo territorio”.*

Conseguentemente, tenuto conto del combinato disposto delle norme testè riportate, si precisa che i soggetti indicati al richiamato articolo 28, possono votare nella Sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, limitatamente all'elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali ma non anche per gli Organi della Circoscrizione (Presidente e Consiglieri Circoscrizionali), a meno che, ovviamente, non siano elettori di detta circoscrizione.

Si invitano, pertanto, codesti Comuni a voler comunicare ai Presidenti degli Uffici di Sezione il contenuto della presente circolare e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al consueto indirizzo di posta elettronica di questa Prefettura.

**Il Dirigente dell'Area
Vice Prefetto Sanfilippo**